

GP2019-07

F-GAS Gas Fluorurati ad Effetto Serra

NORMATIVA



Regolamento UE n. 517/2014 del 16/04/14 (in vigore dal 1 gennaio 2015)
D.P.R. n. 146/2018 del 16/11/2018 (in vigore dal 24 gennaio 2019)

DEFINIZIONI



Gas fluorurati a effetto serra: sono gli **idrofluorocarburi (HFC)**, i **perfluorocarburi (PFC)**, l'**esafluoruro di zolfo (SF₆)** e altri gas a effetto serra contenenti fluoro **elencati nell'allegato I del Regolamento UE n. 517/2014**, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.



Operatore: il **proprietario** o altra persona fisica o giuridica che **esercita un effettivo controllo** sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contenenti F-Gas.

CLASSIFICAZIONE STANDARD 34 ASHRAE

I gas refrigeranti si suddividono in:



CFC (clorofluorocarburi): dal **31 dicembre 2000** il loro utilizzo è stato **proibito** a causa del loro alto impatto lesivo sullo strato di ozono, facevano parte di questa classe i gas **R11 - R12 - R13 - R500 - R502 - R503**, etc.;



HCFC (idroclofluorocarburi): nati per sostituire i CFC a causa del ridotto impatto sullo strato di ozono, a partire dal **1 gennaio 2015** il loro utilizzo è stato proibito, anche se rigenerati. Facevano parte di questa classe i gas **R22 - R408A - R409A**, etc.;



HFC (idrofluorocarburi): sono gas refrigeranti studiati per sostituire i CFC, gli HCFC e gli Halon, hanno un elevato impatto sul riscaldamento globale ma hanno un impatto nullo sulla riduzione dello strato di ozono. Fanno parte di questa classe i gas **R23 - R32 - R125 - R134a - R404A - R407C - R410A - R507A**, etc..

APPARECCHIATURE CON F-GAS

Le apparecchiature sottoposte ai controlli F-Gas sono:



Apparecchiature fisse di refrigerazione

Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria



Pompe di calore fisse

Cicli Rankine a fluido organico



Commutatori elettrici

Apparecchiature fisse di protezione antincendio



Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero

CONTROLLI PERDITE F-GAS

Le **apparecchiature NON ermeticamente sigillate contenenti F-Gas** in quantità pari o superiore a **5 tonnellate di CO₂ equivalente** e le **apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-Gas** in quantità pari o superiore a **10 tonnellate di CO₂ equivalente**, se etichettate come tali, sono sottoposte ai controlli delle perdite con la seguente frequenza:

Q = carica gas refrigerante in tonnellate CO ₂ eq.	Frequenza controlli	
	<u>Senza</u> sistema di rilevamento delle perdite	<u>Con</u> sistema di rilevamento delle perdite
5 < Q < 50	Ogni 12 mesi	Ogni 24 mesi
50 < Q < 500	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi
Q > 500	Ogni 3 mesi	Ogni 6 mesi



D.P.R. N. 146/2018

NEW

REGISTRO TELEMATICO F-GAS

Il **Registro telematico nazionale** rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle **persone** e alle **imprese certificate** per operare con i gas fluorurati ad effetto serra.

SOGGETTI INTERESSATI (ART. 15)



Devono iscriversi al Registro telematico nazionale e ottenere le certificazioni/attestati le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di:

- **Installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento** di apparecchiature con F-Gas;
- **Controllo delle perdite e recupero di F-Gas.**

OBBLIGHI DELL'OPERATORE



L'impresa o ente che si configura come **operatore NON** è tenuta ad iscriversi al Registro, né a certificarsi. Per le operazioni di **installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento**, nonché per le attività di **controllo delle perdite e recupero di F-Gas**, gli operatori hanno l'obbligo di:


- rivolgersi a persone o imprese certificate (elenco disponibile su **Registro telematico nazionale**);
- in alternativa, avvalersi di personale interno iscritto al Registro e in possesso di certificato.

BANCA DATI F-GAS



La **Banca dati F-Gas** raccoglie e conserva informazioni su **vendite di gas fluorurati** (e di talune apparecchiature che li contengono) e su **attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento** delle apparecchiature.

SOGGETTI INTERESSATI (ART. 16)



Devono comunicare le informazioni su Banca dati:

- **Imprese** che **vendono** agli utilizzatori finali **gas fluorurati** e **apparecchiature NON ermeticamente sigillate** contenenti tali gas

➤ **a partire dal 25 luglio 2019!**

- **Imprese e persone certificate** che **svolgono** attività di **installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, controllo delle perdite e smantellamento**

➤ **a partire dal 25 settembre 2019!**

➤ **entro 30 giorni dall'intervento!**

REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA



Fino al **24 settembre 2019** avrà valore legale il registro dell'apparecchiatura cartaceo, che dovrà essere tenuto da operatori di:

- apparecchiature contenenti F-Gas pari o superiore a 5 tonnellate CO₂ equivalenti;
- apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-Gas pari o superiore a 10 tonnellate CO₂ equivalenti.

A partire dal **25 settembre 2019**:

- le informazioni comunicate per via telematica da persone e imprese certificate su Banca dati F-Gas **sostituiranno l'obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura** previsto dall'art. 6 del Regolamento UE n. 517/14;
- gli operatori potranno scaricare attraverso l'accesso alla Banca dati F-Gas un attestato contenente le informazioni delle proprie apparecchiature.



Dal **24 gennaio 2019** è abrogato il D.P.R. 43/2012, pertanto la **Dichiarazione F-Gas** relativa alle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, da trasmettere ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno, **non dovrà più essere trasmessa!**
Tale Dichiarazione verrà sostituita dalle informazioni presenti su Banca dati F-Gas.

